

N° 95 DI REPERTORIO

IN DATA 14.01.2014



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Genio Civile di Venezia

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione del demanio marittimo così individuata:

OGGETTO: NUOVA CONCESSIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD UNO SPECCHIO ACQUEO DI MARE TERRITORIALE DI 495.148mq NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI BIBIONE DEL COMUNE DI SAN MICHEALE AL TAGLIAMENTO, ALLO SCOPO DI REALIZZARE E MANTENERE "UNA BARRIERA ARTIFICIALE MARITTIMA SOMMERSA CON FINALITA' NATURALISTICHE".

ISTANZA: datata 20/10/2011 (Inoltrata allo scrivente Ufficio del Genio Civile di Venezia ed assunta con prot. n°150412 del 03/11/2011) e successive integrazioni, dalla Ditta "PROVINCIA DI VENEZIA", atta all'ottenimento del rilascio della concessione demaniale marittima in oggetto.

DITTA: "PROVINCIA DI VENEZIA" con sede in San Marco n°2662 - 30124 VENEZIA, Cod. Fisc. 80008840276.

Referente firmatarlo, in qualità di Dirigente del Servizio [redacted] della Provincia di Venezia:

- [redacted] nato a [redacted] residente in Comune di [redacted]; Codice Fiscale: [redacted]

PARERE: espresso con Voto n°195 in data 14/12/2012 dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso il Genio Civile di Venezia.



OR/SS/S

MISSIS

04/SSIS

N° 95 DI REPERTORIO

IN DATA 14.01.2014

ARTICOLO 1

VALIDITA'

La presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione e dell'esercizio delle attività relative ad esso.

Il concessionario non potrà cedere a terzi la presente concessione, sotto pena di immediata decadenza del titolo.

Il concessionario sarà altresì tenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza della concessione e solleva pertanto l'Amministrazione da ogni reclamo o molestia che potesse pervenire da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.

L'Amministrazione concedente declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere oggetto della concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del mare territoriale interessato, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell'area di mare stesso.

Per poter esercitare l'attività richiesta, nell'area in oggetto, il concessionario deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Il concessionario è tenuto ad osservare ogni norma di carattere igienico-sanitario che verrà dettata dalla competente Autorità.

ARTICOLO 2

DOCUMENTAZIONE

Oltre all'istanza del 20/10/2011 (inoltrata allo scrivente Ufficio del Genio Civile di Venezia ed assunta con prot. n° n°150412 del 03/11/2011) ed eventuali successive integrazioni pervenute, fanno parte integrante del presente disciplinare, pure se non allegati, i seguenti elaborati aggiornati (pervenuti con integrazioni del 23/07/2012, assunti al prot. n°355589 del 01/08/2012) datati maggio 2012 a firma dell' [redacted] iscritto all'Ordine degli Ingegneri di [redacted].

- elaborati grafici Tav. unica D1/1.

Fanno parte integrante altresì, gli elaborati progettuali del PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA DI VARIANTE N°1 in data 15/05/2013 redatto dal Genio Civile di Venezia ed approvato con Decreto n°69 del 17/05/2013.

L'occupazione oggetto del presente rinnovo, riguarda l'area complessiva di 495.148mq "allo scopo di realizzare e mantenere una barriera artificiale marittima sommersa con finalità naturalistiche", nel tratto di mare antistante il litorale di Bibione del Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

L'area complessiva forma approssimativamente un quadrilatero di dimensioni di circa 1.470m di lunghezza e di 343m di larghezza ed è individuata nei vertici dalle seguenti coordinate:

coordinate Gauss-Boaga:

P01	5050166,473	2362507,398
P02	5049837,598	2362470,495
P03	5049793,489	2363934,534
P04	5050155,411	2363909,523

coordinate UTM:

P01	45° 35' 13,26"	12° 58' 51,48"
P02	45° 35' 02,58"	12° 58' 50,16"
P03	45° 35' 02,34"	12° 59' 57,73"
P04	45° 35' 14,04"	12° 59' 56,16"



N° 95 DI REPERTORIO

IN DATA 14.01.2014

ARTICOLO 3

ONERI DEL CONCESSIONARIO

La ditta concessionaria è obbligata:

- A. a utilizzare l'area demaniale esclusivamente e limitatamente a quanto autorizzato;
- B. ad assicurare la regolare continuità dell'attività per la quale viene concessa l'area in oggetto, nonché assicurare con continui controlli che restino inalterate le condizioni eco-fisiche dell'area (Interrimento dei fondali, circolazione ed inquinamento dell'acqua, ecc.);
- C. a corrispondere il canone di concessione, secondo le indicazioni e nella misura che sarà indicata dall'amministrazione concedente, anche per eventuali conguagli di canoni ed indennizzi pregressi e disciplinati da precedenti titoli concessori;
- D. a non realizzare su detta area alcuna opera nemmeno a carattere precario, se non preventivamente autorizzata dal Genio Civile di Venezia; qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o i manufatti così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente;
- E. a non pretendere risarcimenti od indennizzi per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere oggetto della presente concessione o alle colture, da mareggiate ed ogni altra causa;
- F. a mantenere, a sue spese e cura, in perfetto stato le opere concesse e le adiacenti pertinenze e a rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore in materia di polizia marittima;
- G. a riparare tempestivamente qualunque danno o guasto dovesse verificarsi alle opere marittime per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal Genio Civile di Venezia o dall'Autorità Marittima;
- H. a rimuovere le opere e/o ad apportare alle stesse le variazioni necessarie, a sue cure e spese e senza alcun compenso, in dipendenza di lavori pubblici di sistemazione idraulica o marittima, entro il termine che verrà fissato dal Genio Civile di Venezia. Nel caso di sradicamento del manufatti costituenti l'impianto, dovuto a cause naturali ovvero accidentali, la concessionaria dovrà provvedere al relativo pronto recupero a sua totale cura e spesa, rimanendo sollevata la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed onere per gli eventuali conseguenti danni a persone e cose;
- I. a sgomberare da ogni qualsivoglia impianto, la zona in questione a semplice richiesta che, in tale senso, potrà essere formulata dall'Autorità Militare Marittima, ove esigenze di difesa dovessero richiederlo;
- J. ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia ed a rispettarne i relativi vincoli (Codice della Navigazione Marittima e relativi regolamenti, norme urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, di sicurezza, di polizia marittima, igienico-sanitarie, ecc.) e ad adeguare le opere di concessione in funzione di eventuali nuove disposizioni regolamentari o legislative;
- K. a rispettare comunque tutte le condizioni o prescrizioni impartite dal personale del Genio Civile di Venezia e dell'Autorità Marittima competente, anche se non espressamente riportate nel presente disciplinare ed a consentire in ogni momento il libero accesso all'area in questione, per l'espletamento delle proprie funzioni di sorveglianza e polizia ed ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità;



N° 95 DI REPERTORIO

IN DATA 14-01-2014

- L. a segnalare lo specchio acqueo in oggetto con boa luminosa, come da caratteristiche dettate dalla Marina Militare - Zona dei Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia; a segnalare, inoltre, tempestivamente al Genio Civile di Venezia ed all'autorità Marittima competente, qualunque avaria alle apparecchiature di segnalamento, impegnandosi ad effettuare quelle eventuali modifiche ed integrazioni al sistema di segnalamento, secondo le prescrizioni del competente Comando Zona Fari;
- M. ad avvertire tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente, ogni qualvolta si riscontrino intrusioni nell'area da parte di terzi e ad evitare segnalamenti o perimetrazione dell'area non preventivamente autorizzati;
- N. ad applicare una targa in acciaio zincato sul luogo dato in concessione, con l'obbligo di comunicarne l'esatta collocazione, delle dimensioni minime di cm.7 x cm. 15 con la scritta **GENIO CIVILE REGIONALE DI VENEZIA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° IN DATA - DITTA:**

ARTICOLO 4

DURATA E CONDIZIONI PARTICOLARI

La presente concessione ha una durata di anni 6 (sei) decorrenti dal giorno 01/01/2014 al 31/12/2019.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di esigere lo spostamento, o la rimozione delle opere, qualora ciò si rendesse necessario per ragioni di pubblico interesse, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio senza che il concessionario abbia per ciò diritto ad indennità, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

In caso di revoca, rinuncia, decadenza o mancato rinnovo, alla scadenza della concessione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria della esecuzione d'Ufficio a spese del concessionario medesimo, con incameramento parziale della cauzione, qualora lo stesso non ottemperasse a quanto sopra, dandone comunicazione con congruo anticipo al Genio Civile di Venezia. Altresì, le eventuali opere abusive di difficile rimozione restano acquisite dallo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

Nei suddetti casi, l'intimazione avverrà tramite semplice comunicazione scritta del Dirigente responsabile, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, nelle forme previste. In caso d'irreperibilità del concessionario, terrà luogo l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di dieci giorni, nell'Albo Pretorio dell'Ente entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Parimenti l'Amministrazione concedente, avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della concessione stessa e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che si rendessero necessarie. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della concessione medesima.



N° 95 DI REPERTORIO

IN DATA 14.01.2014

La mancata presentazione della istanza nel termine anzidetto, comporta la rinuncia al rinnovo e l'adozione delle connesse azioni da parte dell'Amministrazione in sede di autotutela.

ARTICOLO 5

CANONI

A titolo di riconoscimento della proprietà demaniale, è stabilito il seguente canone annuo.

canone per l'anno 2014, pari ad Euro [redacted], pari alla misura minima per l'anno 2014, ai sensi del art. 9 D.M. 19/07/2003 e successivi aggiornamenti (STAT).

Il concessionario si impegna a corrispondere un canone annuo mediante versamento effettuato con il modello F23 (secondo le disposizioni stabilite dalla circolare n°2002/12939 dell'11/06/2002 dell'Agenzia del Demanio, in attesa della determinazione dei canoni disposti dalla Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n°454/2002).

Il canone sarà versato anticipatamente (in via autonoma senza necessità di apposita comunicazione d'ufficio) di anno in anno, fino alla scadenza od alla revoca della concessione, con l'obbligo di inviare di volta in volta l'attestazione del relativo versamento al Genio Civile di Venezia e per conoscenza all'Agenzia del Demanio, unitamente ad una nota esplicativa accompagnatoria (riferimenti della concessione, del concessionario e dell'annualità a cui si riferisce il pagamento).

Nel caso di variazioni del canone nel corso della concessione, anche derivate da aggiornamenti annui ISTAT, si provvederà d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio.

ARTICOLO 6

GARANZIE

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare, il concessionario si impegna a prestare una cauzione, costituita a favore della Regione Veneto, di Euro [redacted] costituita mediante le forme previste.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Per tutti i casi nel quale è prevista dal presente atto la facoltà del Genio Civile di Venezia di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà l'amministrazione potrà esercitarla senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria e da ciò la concessionaria presta sin d'ora, per se e per i suoi aventi causa, esplicito consenso.

Il concessionario, inoltre, assume formale tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro dieci giorni dalla data dell'ingiunzione che alla stessa sarà notificata dal Genio Civile di Venezia.



N° 95 DI REPERTORIO

IN DATA 14.01.2014

La cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione medesima. La cauzione stessa potrà essere incamerata, in tutto o in parte, in dipendenza di irregolarità commesse dal concessionario o di necessità di ripristino delle opere idrico-marittime. Restano a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese inerenti alla concessione medesima per istruttoria sorveglianza e controlli, nonché per copia bollatura e registrazione atti, e quant'altro.

ARTICOLO 7

SANZIONI

Il concessionario è responsabile del rispetto delle condizioni contenute nel presente Disciplinare anche nei confronti di coloro i quali siano autorizzati, dal concessionario stesso, ad utilizzare i beni demaniali e le opere in concessione.

L'inosservanza, da parte del concessionario, o di eventuali altri utilizzatori, delle condizioni contenute nel presente disciplinare o anche di parte di esse, nonché la violazione di norme di legge, potrà costituire causa di revoca della concessione con incameramento, totale o parziale, della cauzione a risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto all'osservanza delle normative vigenti, in particolare in materia di ambiente.

Il concessionario riconosce che l'area oggetto della concessione è del Demanio Marittimo e rinuncia pertanto a far valere sulla stessa qualsiasi altro diritto diverso da quello che è concesso con il presente disciplinare.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio al seguente indirizzo: Ditta: "PROVINCIA DI VENEZIA" con sede in San Marco n°2662 - 30100 VENEZIA.

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia.

Il presente disciplinare, redatto in unico esemplare originale bollato e repertoriato, è soggetto alla registrazione in caso d'uso. Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate.

Il sottoscritto concessionario dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare del quale ha preso piena conoscenza.

Venezia, 14-01-2014

IL CONCESSIONARIO

PROVINCIA DI VENEZIA

Referente, in qualità di Dirigente
del Servizio [redacted]
della Provincia di Venezia:

IL DIRETTORE

[redacted]

